

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 22/03/2022

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 novembre 2021 parte ricorrente contesta le tempistiche di chiusura del conto corrente e di trasferimento ad altra banca del dossier titoli detenuto presso l'intermediario resistente; rappresenta che la relativa richiesta è stata formulata in data 10.05.2021 e, nonostante il lungo lasso temporale trascorso e i numerosi solleciti, non risulta ancora evasa dall'intermediario resistente, a dire del quale il ritardo sarebbe motivato dall'impossibilità di trasferire l'unico titolo residuo.

Pertanto si rivolge a questo Arbitro chiedendo che l'intermediario proceda immediatamente al trasferimento del titolo e alla chiusura del conto corrente nonché il rimborso delle somme addebitate, a far data dal 2017, a titolo di imposta di bollo in quanto non dovuti secondo le indicazioni dell'Agenzia dell'Entrate e il risarcimento del danno causato dal "disservizio", pari a 500,00 euro.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario rileva quanto segue: in data 10.5.2021 la ricorrente ha richiesto la chiusura del conto aperto presso la Banca e il trasferimento dei titoli giacenti verso altro intermediario; il trasferimento dei titoli si è parzialmente regolato in data 25 giugno 2021, allorquando 5 titoli dei 6 presenti in portafoglio sono stati trasferiti verso l'altro intermediario; residua solo un titolo (bond venezuela ISIN ***74) che essendo soggetto a restrizioni OFAC non può essere trasferito a livello di depositaria; manifesta disponibilità a concludere il trasferimento titoli e processare la chiusura del conto corrente; eccepisce l'incompetenza per materia con riferimento alla richiesta di rimborso

dell'imposta di bollo calcolata sui "titoli venezuelani", essendo attinente alla materia tributaria e deduce comunque l'infondatezza di siffatta domanda; contesta la richiesta di risarcimento del danno in quanto del tutto sfornita di prova.

Conclude, pertanto, chiedendo all'Arbitro di dichiarare, in via preliminare, l'incompetenza per materia con riferimento alla richiesta di rimborso dell'imposta di bollo calcolata sui "titoli venezuelani", in via principale di rigettare il ricorso e, in via subordinata, di limitare la somma eventualmente dovuta alla misura ritenuta di giustizia.

In sede di repliche parte ricorrente con riferimento alla motivazione addotta a sostegno del mancato trasferimento del titolo residuo, precisa che il PSP ricevente ha comunicato in data 15/09/2021 di aver ottenuto l'autorizzazione necessaria a procedere alla vendita del titolo; nonostante la assicurazione ricevuta dall'intermediario sul trasferimento del titolo, nel mese di dicembre 2021 il trasferimento non aveva luogo in quanto, a dire di parte avversa, il PSP ricevente non avrebbe accettato il titolo; tuttavia, con comunicazione trasmessa nello stesso mese di dicembre il PSP ricevente ha chiarito che il mancato trasferimento in realtà risultava addebitabile all'intermediario resistente; lamenta un danno derivante dal mancato rilascio della certificazione necessaria a beneficiare delle minusvalenze pari a 3.059,49 euro.

L'intermediario, dal canto suo, ribadisce la soggezione del titolo "a restrizioni OFAC", essendo in attesa che la depositaria dia corso al trasferimento; chiarisce che procederà alla chiusura del conto entro 12 giorni dal completamento del trasferimento del suddetto titolo e procederà altresì a rilasciare la certificazione delle minusvalenze che sarà recapitata alla ricorrente a mezzo posta.

DIRITTO

Con il presente ricorso parte istante lamenta la mancata chiusura del c/c accesso presso l'intermediario resistente nonché il mancato trasferimento ad altra banca del dossier titoli detenuto presso il medesimo intermediario.

Pertanto chiede:

- 1) il trasferimento immediato dei titoli residui sul conto del terzo intermediario e la chiusura immediata dei propri rapporti;
- 2) il risarcimento del danno causato dal "disservizio", che quantifica in 500,00 euro;
- 3) il rimborso delle somme addebitate, a far data dal 2017, a titolo di imposta di bollo sui "titoli venezuelani" in quanto non dovuti secondo le indicazioni dell'Agenzia dell'Entrate;
- 4) in sede di repliche, lamenta anche il pregiudizio derivante dal mancato rilascio della certificazione necessaria a beneficiare delle minusvalenze pari a 3.059,49 euro.

In ordine alle domande proposte da parte ricorrente il Collegio osserva quanto segue.

1. Con riguardo alla domanda di cui *sub* 1) il Collegio rileva che parte resistente ha provveduto a chiudere il c/c per cui è controversia in data 8 febbraio 2022 nonché a trasferire l'intero dossier titoli presso l'altra banca in data 24 gennaio 2022, come risulta da comunicazione prodotta da parte resistente.

Pertanto su detta domanda deve ritenersi cessata la materia del contendere atteso che, in base alle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (sez. VI - Procedimento e decisione, par. 2 - Svolgimento della procedura), se *"la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il Collegio dichiara, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere"*.

2. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, quantificati in euro 500,00 e derivati dal ritardo nell'adempimento relativo alla chiusura del c/c e al trasferimento del portafoglio titoli presso altro intermediario si rileva che detta domanda risulta del tutto sfornita di prova in quanto non si rinviene in atti specifica documentazione a supporto.

Rileva il Collegio che la ricorrente, al di là di una generica richiesta, non ha fornito alcuna allegazione o documentazione idonea a comprovare la sussistenza ed eventualmente l'entità di un danno. Pertanto, dovendosi escludere che nella specie ricorrano gli estremi per considerare sussistente un danno *in re ipsa*, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Il Collegio, al riguardo, rileva che per costante orientamento dei Collegi ABF "in forza dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale non è in generale predicabile l'esistenza nel nostro ordinamento dei danni *in re ipsa* né patrimoniali né non patrimoniali" (Cfr. Cassazione Civile, sez. III, ord. n. 27557 del 21/11/2017) si ritiene che l'onere della prova del danno patrimoniale patito sia in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la mera allegazione del danno o il principio di prova scritta se quest'ultima non consente al Collegio di verificare l'entità del danno e il nesso causale tra fatto e danno (Collegio di Bari, decisione n. 924/2022; Collegio di Milano, decisione n. 3344/2021).

3. In relazione alla domanda relativa al rimborso delle somme addebitate a titolo di imposta di bollo sui "titoli venezuelani" parte resistente ha eccepito l'incompetenza *ratione materiae* dell'ABF per essere la questione oggetto dell'istanza riconducibile alla materia tributaria, sottratta pertanto al sindacato di Codesto Collegio.

L'eccezione è fondata in quanto la presente domanda si incentra sulla corretta applicazione della normativa fiscale con particolare riguardo alla imposta di bollo su un "conto deposito".

Sul punto si deve richiamare l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento in diverse pronunce (cfr. decisioni nn. 4141, 4142, 4143 e 4134 del 2015) con cui si è escluso che l'ABF possa conoscere delle controversie nelle quali si discuta della corretta applicazione della normativa tributaria, trattandosi di materia specialistica, e ciò indipendentemente dalla complessità dell'accertamento in concreto richiesto all'Arbitro. In particolare, secondo il Collegio di coordinamento, la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula dalla competenza dell'ABF.

4. In sede di repliche parte ricorrente propone, per la prima volta, domanda finalizzata a ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dal mancato rilascio della certificazione necessaria a beneficiare delle minusvalenze pari a 3.059,49 euro.

Tale domanda avanzata per la prima volta in sede di repliche è inammissibile, non essendo possibile ampliare il *thema decidendum* del procedimento ABF nella fase successiva al ricorso.

In proposito si evidenzia che l'orientamento dei Collegi ABF ritiene non ammissibili le domande avanzate per la prima volta in sede di repliche, non essendo consentita una *mutatio libelli*, ma al più, una puntualizzazione delle domande già formulate in sede di ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere; non accoglie la domanda risarcitoria; dichiara inammissibile ogni ulteriore domanda.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6478 del 22 aprile 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI